

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'articolo 24, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12 della

legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visti gli articoli 9, comma 3, e 10 comma 2 del citato decreto del 17 maggio 2011 che prevedono che, per ogni singola lotteria indetta, si possono avere varie interfacce di gioco;

Visto l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi Ltt, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visto l'articolo 23 *quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2012 con il quale sono state trasferite all'ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione direttoriale 1° dicembre 2012, n. 31223 con la quale il Dott. Luigi Magistro, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell'Amministrazione stessa;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Vista la proposta del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. relativa ad una nuova lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata "*Nuovo Miliardario*", che sarà ricompresa nel piano marketing dell'anno 2014;

Vista la nota del 5 dicembre 2013, prot. 2013/ 33293 /Giochi ltt, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha valutato positivamente ed ha approvato la proposta della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "*Nuovo Miliardario*";

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza "*Nuovo Miliardario*", e che, ai sensi dell'art.6 della citata legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/91 e dell'art.9 del succitato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

DECRETA

Articolo 1

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata "Nuovo Miliardario". Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 5,00.
2. Alla presente lotteria è possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul sito www.aams.gov.it con specifico riferimento alla lotteria di riferimento, sul sito del concessionario e sul sito dei punti vendita a distanza.
4. Sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza sono riportate le interfacce di gioco che identificano la lotteria istantanea con partecipazione a distanza "Nuovo Miliardario".

Articolo 2

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 5.280.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 5.280.000 giocate, ammonta ad euro 19.015.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

Numero dei premi	Importo dei premi in euro
704.000	5,00
374.000	10,00
66.000	15,00
132.000	20,00
22.000	25,00
34.650	50,00
28.930	100,00
2.420	500,00
880	1.000,00
16	10.000,00
2	100.000,00
1	500.000,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate con corrispondente aumento della massa-premi che sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Articolo 3

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del

decreto dirigenziale del 17 maggio 2011, e possono essere rimosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Per le vincite di importo superiore ad € 10.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d - 00154 Roma, o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria del sito di raccolta che visualizza i dati identificativi della giocata e secondo le altre modalità previste dall'articolo 12, comma 6, del decreto dirigenziale del 17 maggio 2011,.
3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a €10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.aams.gov.it del provvedimento di chiusura della lotteria di cui al successivo articolo 4.
4. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Articolo 4

1. Con decreto pubblicato sul sito www.aams.gov.it è stabilita la data di cessazione della lotteria.
2. La pubblicazione del presente decreto sul sito www.aams.gov.it tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 14 GEN. 2014

Il Vicedirettore dell'Agenzia
Luigi Magistro